



CITTA' DI
COLLEGNO 

Regolamento sui lavori di ripristino conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate

[Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/02/2001]

PREMESSA

La presenza di una ricca e diffusa dotazione di verde è un elemento di qualità urbana irrinunciabile che può consentire ai cittadini di godere momenti piacevoli all'interno della propria città.

È altresì fondamentale il ruolo di riequilibrio ambientale che le piante possono svolgere per la qualità dell'aria, il clima urbano e la presenza di piccoli animali.

Collegno è una città caratterizzata da un'elevata disponibilità di verde; pertanto obiettivo primario della città è dunque quello di gestire e tutelare nel tempo tale prezioso e imponente patrimonio vegetale, prevenendo per quanto possibile ogni forma di degrado.

Al fine di tutelare le alberate ed il verde urbano, in analogia a quanto già sperimentato in altre città Italiane; ed in particolare alla Città di Torino, si è redatto il presente documento.

Scopo del presente regolamento è quello di tutelare e proteggere il patrimonio arboreo cittadino dai comportamenti e negligenze che comprometterebbero la salute, la stabilità e la sicurezza delle alberate.

Se il verde orizzontale (il prato i fiori, le tappezzanti) può essere rapidamente reintegrato nella qualità e nelle dimensioni volumetriche, non così può dirsi per il verde verticale; infatti, il patrimonio arboreo è l'unico elemento, fra quelli impiegati in ambiente urbano, non immediatamente reintegrabile, soprattutto nelle dimensioni dei soggetti.

Il verde in generale e l'albero in particolare, come ogni essere vivente è infatti legato a leggi biologiche e di conseguenza è il risultato dell'azione combinata di numerose variabili che devono costantemente trovarsi in equilibrio tra loro, pena il rapido degrado del verde stesso.

L'ambiente urbano è notoriamente inquinato da numerosi fattori che limitano le naturali capacità di difesa delle piante rendendole estremamente soggette a malattie e fisiopatie. Ciò determina una riduzione della durata del ciclo vitale dei vegetali presenti nelle aree urbane.

In particolare i vari lavori di scavo, effettuati su sopraservizi e sottoservizi in prossimità di filari alberati di frequente vanno ad interferire con la chioma e con gli apparati radicali dei soggetti arborei. I traumi alla parte ipogea di un albero sono estremamente difficili da controllare e da valutare, sia al momento del trauma che nel tempo.

2

Essi diventano fonte di gravi conseguenze, sia che le mutilazioni interessino le radici portanti quelle assorbenti, determinante persino la morte o l'improvviso crollo anche a distanza di anni causa l'insorgenza di marciumi estremamente virulenti.

Riassumendo dunque si possono configurare in due conseguenze i danni a scapito dei soggetti arborei ubicati in aree urbane.

- 1) Nel caso vengano recise le radici portanti la stabilità meccanica risulta fortemente compromessa, con rischio concreto immediato, ma soprattutto futuro della salvaguardia della pubblica incolumità, a causa della possibile improvvisa caduta anche di interi soggetti (schianto); evento quest'ultimo che può comportare implicazioni giudiziarie di natura civile e penale anche rilevanti.

2) Le mutilazioni infette alle radici assorbenti provocano uno stress fisiologico non sempre superabile, comportando di conseguenza il rallentamento dell'attività nutrizionale. Ne deriva che soprattutto durante il periodo estivo, i soggetti arborei così compromessi accusano sintomi generalizzati di deperimento e appassimento della parte aerea che può tradursi in avvizzimento irreversibile e quindi nella morte dei soggetti. Di conseguenza il valore estetico-ornamentale dell'alberata risulta fortemente diminuito.

Da tutto ciò scaturisce la necessità di regolamentare in modo organico e razionale i vari lavori che interessano da vicino le aree verdi e le alberate cittadine, per salvaguardarne la sopravvivenza e garantire nel contempo la pubblica incolumità.

Quanto sopra esposto integra le prescrizioni indicate dall'Ufficio Tecnico del Comune di Collegno concernenti la disciplina delle manomissioni stradali.

L'importanza del verde pubblico e delle alberate trova una normativa e una difesa anche giuridica in alcune leggi o decreti specifici che sono qui richiamati per opportuna memoria:

1. c.c. artt. 892 - 899
2. L. 30.12.1923 n.3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"
3. L. 01.06.1939 n.1 089 "Tutela delle cose di interesse storico e artistico"
4. L. 29.06.1939 n.1497 "Tutela dei valori ambientali"
5. D.lgs del 29.10.1999 n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali"
6. Circolare Ministero LL.PP. 11.08.1966 n. 8321 "Alberature stradali: distanze, paesaggio stradale"
7. D.M. 02.04.1968 n. 1444, " Standards Urbanistici"
8. Direttiva CEE 27/6/1985' n. 337 "Valutazione dell'impatto ambientale (V.I.A.) di determinati progetti pubblici e privati"
- 9.L. 08.08.1985 n. 431 (Legge Galasso) D.L. 27.06.19.86 n.312 "Conversione in legge con modificazioni della Legge Galasso"
10. L 06.12.1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree protette"
11. L.01.03.1975 n. 47 "Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi"
12. L.18.06.1931 n 987 "Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche"
13. D.M. 03.09.1987 n. 412 e D.M. 17.04. 1998" **Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano**"
14. Circolare applicativa del D.M. 17.04.1998 n. 33686 del 18.06.1998 **3** riguardante norme tecniche cancro colorato del platano
15. L.R. 09.08.1989 n.45 "Norme per interventi in zone sottoposte a vincolo idrogeologico"
16. L.R. 03.04.1995 n.50 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico"

CAPO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

PREMESSA

Le seguenti norme, integrano quelle contenute nel regolamento degli scavi interessanti il suolo pubblico attualmente in vigore.

Tale documento è allegato in appendice. In caso di contrasto con il documento richiamato prevalgono le disposizioni contenute nel presente documento. Ogni intervento di ripristino sul

patrimonio verde in carico al settore Tecnico LL.PP. della Città di Collegno sarà eseguito secondo le procedure enunciate all'articolo 13.

Art. 1 – Autorizzazioni

A far data dall'esecutività della presente normativa tutte le richieste di intervento sul territorio che coinvolgono il verde pubblico o le banchine alberate, devono essere approvate dal Settore Tecnico Lavori pubblici che rilascerà l'autorizzazione alla manomissione per la parte di sua competenza.

Alla richiesta di manomissione e/o occupazione dell'area verde o banchina alberata dovrà essere allegata una planimetria opportunamente quotata riportante il rilievo completo delle presenze vegetali esistenti sull'area o nell'alberata oggetto della manomissione, estesa ad una porzione di terreno di almeno 20 m oltre il limite dell'intervento (v. art. 2) ed ogni altro elemento utile a dettagliare il lavoro che si intende eseguire, come l'ingombro del cantiere e la sezione degli scavi.

La richiesta dovrà contenere la durata degli interventi, le misure di salvaguardia della vegetazione e degli arredi, l'impegno da parte del richiedente ad indennizzare la Città di tutti i danni prodotti dall'intervento di manomissione tutti gli estremi di identificazione (Ragione sociale, indirizzo, P.I. o C.P.).

In caso di intervento urgente il parere scritto di competenza potrà essere richiesto telefonicamente o via fax seguito comunque da richiesta scritta. Quanto sopra dovrà inoltre essere accompagnato da una documentazione fotografica attestante lo stato di fatto del sito.

Art. 2 - Presenze vegetali

Gli interventi disciplinati dal precedente art. 1 dovranno prendere atto fin dalle fasi preliminari di progettazione delle piante già presenti in loco e del loro spazio minimo vitale (di volta in volta individuato e specificato su richiesta dal Settore Tecnico Lavori Pubblici) adeguando alle naturali capacità di sviluppo future le scelte tecniche e progettuali che si intendono realizzare.

Solo in mancanza di realistiche possibilità alternative tecnicamente accettabili e dimostrate, gli alberi, i prati, i cespugli e i principali arredi verdi potranno essere coinvolti nei lavori, comunque sempre nel rispetto di quanto prescritto dalle presenti norme e ricevuto in ogni caso il preventivo parere scritto dal Settore Tecnico Lavori Pubblici.

4

Art. 3 - Principio del verde "migliorato"

Nel caso di lavori che penalizzino in modo significativo, per durata o estensione, il patrimonio verde della Città, il concessionario sarà tenuto ad indennizzare un proporzionato miglioramento qualitativo del verde penalizzato dall'intervento; in via subordinata, il concessionario sarà tenuto a contribuire per un pari importo alla riqualificazione di un appezzamento di verde limitrofo a scelta insindacabile della Città, nei casi in cui il verde pubblico interessato non sia ricostruito integralmente.

CAPO II - PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 4 - Scavi in prossimità di alberi e arbusti

Gli scavi in prossimità di alberi dovranno essere eseguiti in presenza dei Tecnici del Settore LL.PP. precedentemente avvisati. La distanza minima della luce netta di qualsiasi scavo dal filo tronco non

può essere inferiore a m 3 (tre) per le piante di prima e di seconda grandezza e m. 1,5 (uno virgola cinque) per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.

In casi di comprovata e documentata necessità e comunque su istanza scritta del richiedente, il Settore LL.PP. potrà rilasciare deroghe in difformità alle distanze minime sopraccitate.

Per contro, quest'ultimo si riserva il diritto di imporre l'esecuzione degli scavi a distanze superiori in prossimità di esemplari arborei o arbustivi di notevole pregio paesaggistico e/o storico e qualora si richiedano particolari norme di salvaguardia dettate da esigenze agronomiche e/o patologiche.

Con l'obiettivo primario di salvaguardare la pubblica incolumità nel caso di scavi da eseguire a distanze inferiori a quelle prescritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo dovranno obbligatoriamente essere adottate particolari attenzioni quali ad esempio: scavi a mano, rispetto delle radici portanti evitandone il danneggiamento o l'amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (spingitubo, ecc.).

Qualora, durante gli scavi non sia possibile evitare la rimozione di radici e sempre previo assenso scritto del settore Tecnico LL.PP., queste dovranno essere asportate con taglio netto (e non strappate) con motosega o cesoie, provvedendo alla tempestiva disinfezione delle superfici da taglio per mezzo di opportuni anticrittogamici che devono essere distribuiti più volte sulle superfici interessate dai tagli e lasciati asciugare il tempo necessario (2 ore circa).

I principi attivi da impiegare saranno di volta in volta prescritti dal Settore Tecnico LL.PP., nell'ambito del parere scritto di competenza.

Se le piante interessate appartengono al genere *Platanus* si richiama l'osservanza puntuale di quanto disposto dal D.M. 412 del 3 settembre 1987 che si allega in appendice.

In caso di posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili, dovrà essere lasciata attorno alla pianta un'area di rispetto di un raggio di almeno m 1,50 dal fusto per le essenze di prima grandezza, di m 1,00 per quelle di seconda grandezza e di m 0,50 per le essenze di terza grandezza e gli arbusti.

Quest'area dovrà essere tenuta libera e protetta, secondo le modalità impartite di volta in volta dal Settore Tecnico LL.PP., per consentire gli scambi gassosi, la penetrazione delle acque meteoriche, l'esecuzione di operazioni di manutenzione e per impedire il costipamento⁵.

Potrà quindi essere richiesto di volta in volta il collocamento di cordoli, grigliati, piastrelle, barriere, ecc.

Art. 5 - Allestimento cantieri su aree verdi e alberature

Tutti gli alberi presenti nell'ambito del cantiere devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione, costituito da una robusta recinzione rigida che consenta di evitare danni a fusto, chioma ed apparato radicale.

Non saranno ammessi la posa di pavimentazioni impermeabili anche se temporanee, l'accatastamento di attrezzature o materiali alla base o contro le piante, arredi, ecc. l'infissione di chiodi o appoggi, l'installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, l'imbragamento dei tronchi, ecc.,.

Particolare attenzione dovrà essere posta nello smaltimento delle acque di lavaggio, nella manipolazione e accumulo in cantiere di altre sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti, ecc.) nonché nel governo delle fonti di calore e di fuoco.

Dovrà essere mantenuto libero l'accesso alle piante per tutti gli interventi manutentivi ritenuti necessari dal Settore Tecnico LL.PP..

Nel caso di esemplari arborei di particolare pregio o conformazione, potrà essere richiesta dal Settore Tecnico LL.PP. l'interdizione del cantiere dalla superficie corrispondente alla proiezione della chioma sul terreno per mezzo di opportuna recinzione.

Nel caso che un cantiere impedisca per più giorni la fruibilità parziale o totale di un giardino, potrà essere richiesta al concessionario la posa preventiva di adatti cartelli di avviso rivolti all'utenza. La forma e il contenuto di detti cartelli dovranno essere preventivamente approvati dal Settore Tecnico LL.PP..

Art. 6 - Interventi agronomici specializzati

Qualsiasi intervento di potatura da effettuarsi sulle chiome deve essere eseguito a spese del concessionario a mezzo delle imprese di manutenzione del verde sotto l'assistenza tecnica di personale del Settore Tecnico LL.PP..

Tale procedura vale anche per qualsiasi richiesta di trapianto di soggetti arborei ed arbustivi da sottoporre al Settore Tecnico LL.PP. che valuterà la fattibilità tecnica dell'intervento indicando nel contempo il periodo più idoneo per la sua esecuzione.

Art. 7 - Manomissioni del verde orizzontale

Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti da demolizione di manufatti preesistenti (cls, laterizi, asfalto, ecc.) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumuli di materiali dovrà essere allontanato dal concessionario al momento stesso della manomissione e conferito dove indicato Settore Tecnico LL.PP..

A manomissione ultimata la colmatatura degli scavi ad opera del concessionario dovrà essere effettuata secondo le norme seguenti:

6

- 1) esportazione del materiale non compatibile (inerti, zolle, ciottoli, ecc.) e apporto di terra agraria per ripristinare la quota richiesta con l'area circostante non manomessa per uno spessore che sarà indicato dai tecnici preposti;
- 2) Accurato assestamento e livellamento del terreno.

Per un anno dalla data riportata sulla bolla indicante l'avvenuta consegna degli scavi al Settore Tecnico LL.PP., il Concessionario sarà ritenuto responsabile dei lavori richiesti dalla Città, eventuali interventi che si rendessero necessari in seguito a cedimenti saranno ad esso addebitati utilizzando, per quanto possibile, le voci del prezziario regionale in vigore.

Art. 8 - Prati estensivi e tappeti erbosi

Si intende per prato estensivo una superficie inerbita costituita da un miscuglio di specie con prevalenza di graminacee a tessitura del manto grossolana, che richiede un numero limitato di tagli annuali, ed avente destinazione d'uso "ricreazionale".

S'intende per tappeto erboso una superficie inerbita costituita da un miscuglio di graminacee a tessitura fine, che richiede un numero elevato di tagli annuali ed avente destinazione d'uso prevalentemente "ornamentale".

Il ripristino a regola d'arte sarà effettuato dalle Imprese di ordinaria Manutenzione del Verde Pubblico dopo che l'autore della manomissione avrà provveduto ad eseguire quanto indicato all'Art. 7.

Il miscuglio di erbe da utilizzarsi nella semina del tappeto erboso sarà particolarmente selezionato; in aiuole o giardini di particolare pregio o rappresentanza sarà effettuato il ripristino a "pronto effetto" con "piante erbose, includendo nell'onere del ripristino anche gli innaffiamenti dovuti per un corretto attecchimento per almeno 30 giorni successivi all'impianto.

Art. 9 - Fioriture

Il ripristino della manomissione di aiuole fiorite sarà effettuato dalle Imprese di Ordinaria Manutenzione del Verde Pubblico dopo che l'autore della manomissione avrà provveduto a indicato ai punti 1 - 2 dell' art. 7.

Art. 10 - Tappezzanti

Il ripristino di parcelle di terreno ricoperte da specie tappezzanti sarà effettuato dalle Imprese di Ordinaria Manutenzione del Verde Pubblico dopo che l'autore della manomissione avrà provveduto a quanto indicato ai punti 1 - 2 dell' art. 7

Art. 11 - Superfici orizzontali inerti

Il ripristino del danneggiamento o della demolizione di pavimentazioni, cordoli, fognature, sarà effettuato dalle Imprese di Ordinaria Manutenzione del Settore Lavori pubblici secondo le norme di cui ai documenti citati al Capo I - Premessa; oppure in deroga, dovrà essere curato dai rispettivi Enti danneggiati , a spese del danneggiante.

Art. 12 - Arredi, giochi e recinzioni

Il ripristino del danneggiamento o della demolizione o della rimozione di arredi, giochi e recinzioni sarà effettuato dalle Imprese di Manutenzione del Verde Pubblico mediante sostituzione con materiali e attrezzature di nuova fornitura o ricollocazione di quanto rimosso, se in condizioni accettate dal Settore Tecnico LL.PP..

CAPO III - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E DELLE SPESE RELATIVE

Art. - 13 Procedure dei lavori di ripristino. Modalità di pagamento

Ai sensi dell'art. 197 del T. D. sulla finanza locale (R.D. 14/2/1931 n. 175) e sue successive modificazioni ed integrazioni, l'onore per rimettere il ripristino i sedimi manomessi è riconducibile all'autore della manomissione.

Al fine di ottenere uniformità di esecuzione delle opere di ripristino e per un migliore coordinamento di queste con gli interventi manutentivi dei sedimi circostanti, le opere di ripristino del verde pubblico manomesso o comunque deteriorato, compresi gli arredi, saranno gestite dalla Città secondo la procedura sotto enunciata.

I lavori di ripristino saranno effettuati dal Settore Tecnico LL.PP. o dalle ditte appaltatrici delle manutenzioni ordinarie del verde pubblico della Città.

L'importo dei lavori di ripristino sarà addebitato all'autore della manomissione; esso sarà computato applicando gli stessi prezzi contenuti nei contratti stipulati dalla Città con le ditte di manutenzione ordinaria, utilizzando il prezzario Regionale in vigore per le voci riconducibili ad esso; tale importo sarà maggiorato del 20% quale rimborso delle spese sostenute dalla Città per il controllo di qualità e contabilizzazione dei lavori effettuati ed a parziali compenso del degrado generale apportato alle aree verdi manomessi e degli interventi manutentivi che si rendessero necessari successivamente al collaudo favorevole dei lavori di ripristino.

L'IVA sarà applicata sull'importo effettivo dei lavori eseguiti non maggiorati della suddetta aliquota del 20%.

Qualora la manomissione sia effettuata da privati, sarà la Città ad addebitare loro le spese del ripristino.

La manomissione sarà effettuata da un concessionario (Ente, Azienda, Società,) esso dovrà provvedere a liquidare direttamente all'Impresa esecutrice i lavori di ripristino.

Le imprese emetteranno fattura, relativamente ai lavori eseguiti in ogni trimestre solare, direttamente al concessionario in base alle contabilità allestite dal civico Ufficio Tecnico secondo le modalità contenute nei capoversi che seguono; la prevista aliquota di maggiorazione del 20% dovrà essere rimborsata direttamente alla Città dal Concessionario.

La contabilizzazione dei lavori di ripristino, conseguenti a specifica richiesta (bolla o altro) e relativa autorizzazione municipale, oppure per interventi comunque eseguiti su aree adibite a verde pubblico, sarà effettuata dal personale del Settore Tecnico LL.PP. dal personale dell'impresa esecutrice dell'intervento di ripristino, previo rilievo in contraddittorio con un incaricato dell'Ente concessionario.

Qualora il ripristino dovesse interessare una superficie globalmente pari o superiore al 75% di un'area avente delle precise delimitazioni fisiche quali ad esempio: guide, cordoli, cancellate o simili, potrà essere richiesto, ad insindacabile giudizio del Settore Tecnico LL.PP., il ripristino totale dell'area, senza che il concessionario possa sollevare eccezione alcuna.

Nel caso di ripristino conseguente a manomissione di un'area a verde pubblico o di banchina alberata per un intervento di superficie globale fino a 250 mq, i lavori eseguiti saranno conteggiati in economia.

Il concessionario sarà impegnato a rimborsare con le medesime modalità, gli oneri eventualmente derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali che sarà riconosciuta alle ditte appaltatrici in base ai loro contratti con la Città ed alle leggi vigenti; anche gli importi derivanti dalla revisione prezzi saranno maggiorati della stessa aliquota del 20 % di cui sopra.

I pagamenti dovranno essere effettuati nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione dei LL.PP. Il tempo decorrerà dalla data di presentazione delle fatture indipendentemente dalle rettifiche che il concessionario ritenesse di dover richiedere; tali rettifiche, qualora risultassero accettabili, saranno introdotte nel conteggio successivo con conseguente conguaglio.

Nel caso in cui il concessionario sia un privato, l'eventuale rettifica sarà liquidata con nota di accredito successiva.

Nel caso di ritardato pagamento saranno addebitati al concessionario gli interessi legali e di mora previsti dal Capitolato Generale di condizioni per gli appalti Municipali e dalle leggi in materia, nonché ogni altro onere sostenuto per il recupero delle spese.

In deroga, i lavori di ripristino delle aree verdi manomesse, previa autorizzazione scritta del Settore LL.PP. potranno essere eseguiti a cura e spese del soggetto autore della manomissione secondo le disposizioni impartite dai tecnici del Settore. La maggiorazione del 20% potrà essere compensata, in questo caso, con lavori complementari ed accessori riguardanti l'area oggetto di manomissione; secondo le disposizioni impartite dal settore LL.PP..

CAPO IV - SANZIONI E DANNI

Art. 14 Sanzioni

Ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita, ai termini dell'art. 106 del T. D. legge comunale e provinciale con R.D. 3 marzo 1934 n. 383, poi modificata dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento della civica Amministrazione, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 Novembre 1981, n. 689; nonché, se del caso, con la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi (da effettuarsi secondo le direttive enunciate all'articolo 13) a cura e spese del responsabile della violazione o della inosservanza.

All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e delle inosservanze delle norme e del presente Regolamento, nonché di altre norme o disposizioni comunque riferibili a materia pertinente la salvaguardia del Verde Pubblico, purché costituenti illecito amministrativo, può procedere anche il personale del Settore Tecnico LL.PP. avente qualifica non inferiore al 6° livello funzionale e munito di apposito documento di-riconoscimento.

Le sanzioni amministrative ammontano:

Per ogni manomissione di suolo pubblico in prossimità di alberate senza la prescritta autorizzazione ammontano da L. 200.000 a L. 1.000.000

Le sanzioni amministrative di cui al primo comma si applicano indipendentemente da altri oneri, di qualsiasi natura, che al responsabile della violazione o inosservanza possano derivare in conseguenza della violazione o inosservanza delle medesime.

Art. 15 - Danni a soggetti arborei

Quanto riportato al precedente articolo lascia salva ed impregiudicata ogni altra possibilità della Città di addebito al concessionario sia del valore ornamentale (v. art. 16) e/o del danno biologico (v. artt. 17 e 18) in caso di danneggiamenti non ripristinabili a soggetti arborei.

Ogni intervento sul patrimonio arboreo della Città è eseguito tramite le imprese di manutenzione del verde pubblico.

Art. 16 - Metodologie per la stima del valore ornamentale

A) ABBATTIMENTI

Nel caso il Settore Tecnico LL.PP. debba procedere in proprio o autorizzi l'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa dei lavori effettuati nelle adiacenze, o a seguito di incidenti provocati da veicoli oppure debba occuparsi della rimozione di esemplari ubicati in aree sedi di nuovi interventi infrastrutturali, la Città si riserva il diritto di richiedere l'indennizzo determinato in base alla stima del valore ornamentali dei soggetti vegetali coinvolti. Esso rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero, adottando un procedimento di tipo parametrico con variabili in base al prezzo d'acquisto, valore estetico, ubicazione urbana, dimensioni e alle condizioni di salute, secondo quanto indicato nelle tabelle e planimetrie allegate.

L'indennizzi complessivo sarà determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o. + S. a. - V.1$$

Dove

I = indennizzo (ornamentale) spettante alla Città

V. o. = valore ornamentale

S. a. = Spese di abbattimento (se sostenute dalla Città)

10

V. 1. = Valore di mercato del legname da opera ritraibile (se incamerato dalla Città)

B) INTERVENTI SULLA CHIOMA

Nel caso siano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, taglio rami, ecc.) sia nel corso di lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedano l'onere della manutenzione di un'area verde) la Città si riserva il diritto di richiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto.

Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica o per comparazione con soggetti analoghi) e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento.

L'indennizzo quindi sarà determinato alla seguente formula.

$$\mathbf{ZI = V. o. p. - V. o. s.}$$

dove: I = Indennizzo spettante alla Città

V. o. p. = Valore ornamentale precedente l'intervento

V. o. s. = Valore ornamentale successivo all'intervento.

Art. 17 - Metodologia per la stima del danno biologico all'apparato radicale

Si procederà alla determinazione del danno biologico nei casi in cui, ad insindacabile giudizio tecnici del S. T. XIII, a seguito di lavori siano danneggiati gli apparati radicali delle piante.

L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto in quanto ne provoca un deperimento generale.

Tale indennità è funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori ed il suo importo è determinato dalla seguente formula:

$$\mathbf{I: D. B. = V. o. x H}$$

dove:

D.B. = danno biologico

v .0. = Valore ornamentale

H = Incidenza percentuale delle radici asportate

La procedura di cui agli artt. 16 e 17 è illustrata nelle tabelle allegate.

Art. 18 - Altri danni

Qualora si riscontrassero danni (scortecciamenti, rotture...) al tronco ed ai rami delle piante, dove per il loro ripristino è necessario l'intervento di un operatore specializzato per procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami, ecc., l'indennizzo richiesto sarà pari alla spesa sostenuta dalla Città per l'intervento effettuato sulla pianta danneggiata applicando i prezzi e le modalità di pagamento come indicato all'art. 13.

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE ORNAMENTALE



LOCALITA': _____ DATA _____

TECNICO RILEVATORE _____

N. Ordine	SPECIE (A)	1/10 Valore unitario L	Indice estetico e sanitario (C)	Indice di localizzazione (D)	Indice di dimensione (E)	Totale parziale (F=B*C*D*E)	Indice di deprezzamento		Valore ornamentale (V.O.= (F - V. R.))
							Percentuale (G)	Riduzione di valore	
Allegato pratica del				Prot. n.			Totale valore ornamentale =		

Il Dirigente del Settore Tecnico LL.PP

LEGENDA TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO

A: INDICARE IL GENERE E LA SPECIE DEL SOGGETTO ARBOREO OD ARBUSTIVO DANNEGGIATO

B: INDICE RELATIVO ALLA SPECIE O VARIETÀ:

Questo indice deve riferirsi al costo ricavabile dall'elenco prezzi Regione Piemonte in vigore al momento della stima, o in mancanza di indicazioni, rilevato dai listini nazionali delle principali associazioni florovivaistiche

Gli esemplari da prendere in considerazione nella formulazione del valore di acquisto avranno circonferenza compresa fra 10-12 per le latifoglie e di 15-18 cm per le conifere (altezza conifere compresa fra 2,5 e i 3 mt). Circonferenza rilevata ad un metro di altezza dal colletto.

C: INDICE RELATIVO AL VALORE ESTETICO

0,5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pianta di scarsissimo valore	Pianta senza vigore, malata	Pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo o malformata in gruppo o solitaria	Pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo o malformata in filare	Pianta sana di media vigoria in gruppo	Pianta sana di media vigoria in filare	Pianta sana di media vigoria solitaria od esemplare	Pianta sana vigorosa, in gruppo	Pianta sana, vigorosa, in gruppo	Pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare	Pianta sana, vigorosa, solitaria od esemplare

D: INDICE RIFERITO ALLA LOCALIZZAZIONE

2	4	6	8	10
Pianta situata in zona agricola	Pianta situata in aree scarsamente antropizzate	Pianta situata in aree modestamente antropizzate	Pianta situata in parchi e giardini storici, oppure situata in aree densamente urbanizzate	Pianta situata in zona o località sottoposta a vincolo o tutela, oppure vincolata, C.so Francia, Villaggio Leumann

E: INDICE RIFERITO ALLE DIMENSIONI (circonferenza ad 1 m di altezza)

Circonferenza cm	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
Indice	1	1,4	2	2,8	3,8	5	6,4	8	9,5	11	12,5	14	15
Circonferenza cm	160	170	180	190	220	220	240	260	280	300	320	340	360
Indice	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Circonferenza cm	380	400	420	440	460	480	500	600	700	800	900	----	----
Indice	29	30	31	32	33	34	35	40	45	50	55	----	----

G: DEPREZZAMENTO

Potatura leggera	Potatura Forte	Dendrochirurgia su cavità	Potatura forte e dendrochirurgia
10%	30%	50%	70%

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO



LOCALITA': _____ DATA _____

TECNICO RILEVATORE _____

N. Riferimento	SPECIE (A)	Valore ornamentale (B)	Distanza scavo dal colletto m (C1)	Distanza scavo dal colletto m (C2)	Raggio del fusto del colletto m (D)	Ampiezza del fronte di scavo m (E)	Settore angolare danneggiato		Incidenza percentuale sull'apparato radicale $H = g/3,6$	Danno biologico $I = (V.O.*H)/100$
							Coseno (F)	Ampiezza in gradi (G)		
Allegato pratica del				Prot. n.					Totale danno biologico =	

Il Dirigente del Settore Tecnico LL.PP

LEDENDA TABELLA VALORE ORNAMENTALE ED ESEMPLIFICAZIONE DI CALCOLO

ABC settore angolare danneggiato

A: indicare genere e specie del soggetto arboreo od arbustivo danneggiato

B: V.O. Valore Ornamentale

CI-C2: distanza media dallo scavo dal colletto

D: Raggio del fusto misurato al colletto

E: ampiezza del fronte di scavo

F: ampiezza angolo (Coseno)

G: ampiezza angolo (gradi)

H: $G/360 = H/100$; $H = G/3,6$ (coefficiente di incidenza del danno sull'apparato radicale)

ELEMENTI DI RIFERIMENTO PER DETERMINARE IL VALORE DEL DANNO BIOLOGICO

